

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

CONTRATTO.



CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GAETA SMART & SAFE" – CIG 606492459C.

Importo: € 184.240,00 oltre l'IVA al 22% per € 41.412,80, ed oneri per la sicurezza di € 4.000,00, per complessivi € 229.625,80;

Ditta: Società Global Technologies Italia S.R.L., con sede in Roma, (RM), in Viale Luigi Schiavonetti n. 270/E - 00173, Partita IVA 06918611002 – REA n. 998798 – pec globaltech@legalmail.it.

Repertorio n. 48 /2015 del 17/09/2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di settembre in Gaeta presso gli uffici della Casa Comunale, ubicati in P.zza XIX Maggio, n. 10


AVANTI A ME

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, Qualità del Territorio, Sostenibilità Ambientale, e le funzioni amministrative del Corpo di Polizia Municipale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'altra parte il Sig. Francesco Campanella, nato a Roma (RM) il 03/02/1963, C.F. CMPFNC63B03H501O, residente ad Ariccia (RM), in Viale delle Piagge n. 10, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Global Technologies Italia SRL con



sede in Roma (RM) - 00173, con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti, n. 270/E - Partita IVA n. 06918611002, giusta dichiarazione sostitutiva della certificazione camerale di Roma prot. n. 50541 del 10/09/2015, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Prestatore".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Deliberazione Giunta Comunale n. 314 del 16/12/2014, l'Amministrazione ha approvato le linee guida per l'attuazione del progetto "Gaeta Smart & Safe", relativo alla dotazione di infrastrutture tecnologiche avanzate in un tratto del litorale;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 18/12/2014, esecutiva a norma di legge, è stato stabilito di procedere all'espletamento della gara mediante procedura di Cottimo Fiduciario per l'affidamento della realizzazione del progetto denominato "GAETA SMART & SAFE", mediante la redazione del progetto esecutivo, realizzazione dei software, fornitura e posa in opera degli apparati hardware, ed approvato lo schema del contratto;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 28/04/2015 è stato aggiudicato in via provvisoria il servizio di realizzazione del progetto "Gaeta Smart & Safe" alla Società Global Technologies Italia SRL, con sede in Roma (RM) - 00173, con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti, n. 270/E - Partita IVA n. 06918611002;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato in via definitiva l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto "Gaeta Smart & Safe" alla Società Global Technologies Italia SRL con sede in Roma (RM) - 00173, con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti, n. 270/E - Partita IVA n. 06918611002, per il periodo di 180 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

Che sono state acquisite in data 10/09/2015 con prot. n. 50533 la dichiarazione sostitutiva della certificazione della Camera di C.C.I.A.A. di Roma della Società Global Technologies Italia SRL;

Che l'Amministrazione ha acquisito con prot. n. 50541 del 10.09.2015 la autocertificazione della comunicazione antimafia ex art. 82 e ss del D. Lgs. n. 159/2011 e s. m. i. dell'Amministratore Unico Sig. Francesco Campanella;

Che sono stati acquisiti in data 10/07/2015 con prot. n. 50526, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), n. INPS_4483333 del 10/07/2015, dal quale la Società risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti, ciò ai sensi della Determinazione n. 1 del 12/01/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) di lavori, servizi e forniture;



Che l'Amministrazione con raccomandata/pec prot. n. 36645 del 23/06/2015 e prot. n. 36645 del 23/06/2015 ha richiesto la comunicazione Antimafia di cui all'art. 82 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite risultino positive;

Che sono stati acquisiti con prot. n. 37385 in data 26/06/2015 le Certificazioni del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato per l'Amministratore Unico della Società Global Technologies Italia SRL, e le stesse attestano che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T.U in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano "nulle";

Che sono stati acquisiti in data 29/07/2015 al prot. n. 43748 il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Roma, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per l'Amministratore Unico della Soc. Global Technologies Italia SRL Sig. Francesco Campanella, e le informazioni fornite risultano negative;

Che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva di € 9.212,00, a mezzo di Polizza Fideiussoria definitiva n.2015/13/6292408, con scadenza al 02/07/2017, rilasciata dalla Soc. Italiana Assicurazioni SPA – Agenzia di Roma "ISIDE" n. (X68/032), in atti al prot. n. 41456 del 16.07.2015;

Che la Società ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 1.367,63 quali spese contrattuali giusto bonifico riferimento distinta n. 1502417306 AANWU06055, effettuato in data 09/09/2015, alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, in atti al prot. n. 50541 del 10/09/2015;

Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: IBAN: IT91T06055032030000000003349, Banca delle Marche – Agenzia n. 39 Roma e che la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Campanella Francesco, C. F. CMPFNC63B03H501O;

Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i;

TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi il Comune di Gaeta e la Società Global Technologies Italia SRL, come sopra costituita

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO



Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati)

La premessa e gli atti in essa richiamati, che ancorché non materialmente allegati al presente atto, si intendono qui riportati per costituirne parte integrale.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Servizio di realizzazione del progetto "Gaeta Smart & Safe".

Art. 3 (Condizioni)

Il servizio si intende affidato alle condizioni come disciplinate dal presente contratto, dal Progetto esecutivo e dall'offerta economica presentata dal Prestatore.

Detti atti, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, si intendono qui riportati e trascritti per formare parte integrale e sostanziale.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile. Il Prestatore con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Art. 4 (Durata)

La Società assume l'obbligo di rilasciare i servizi oggetto dell'appalto nella loro completezza entro 180 giorni dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 5 (Corrispettivo e pagamenti)

Il corrispettivo del servizio è stabilito in € 184.240,00 oltre l'IVA al 22% per € 41.412,80, ed oneri per la sicurezza di € 4.000,00, per complessivi € 229.625,80 (contratto a corpo).

Il pagamento avverrà, subordinatamente al buon esito della Verifica di Conformità.

I crediti del Prestatore nei confronti dell'Ente non possono essere ceduti, senza il consenso dell'Ente.

Art. 6 (Cauzione definitiva)

A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, per l'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto del Prestatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il Prestatore ha costituito, come previsto dal disciplinare di gara, cauzione definitiva di € 9.212,00, a mezzo di Polizza Fideiussoria definitiva

IL SEGRETARIO GENERALE
PILONE



[Handwritten signature]

n.2015/13/6292408, con scadenza al 02/07/2017, rilasciata dalla Soc. Italiana Assicurazioni SPA – Agenzia di Roma “ISIDE” n. (X68/032), in atti al prot. n. 41456 del 16.07.2015.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

Art. 7 Penali e risoluzione

Nel caso in cui l'Ente riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di esecuzione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.

In caso di ritardo nella esecuzione in opera, inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, l'Ente applicherà una penale di importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di inadempimento.

Le penali saranno irrogate con provvedimento dell'Ente immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dal Prestatore, sarà trattenuto dall'Ente in sede di pagamento della fattura, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente l'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle attività affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale, l'Ente ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che l'Ente ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando il Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l'esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.

Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento della fornitura regolarmente eseguita previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che l'Ente dovesse subire in conseguenza dell'inadempienza del Prestatore.

L'Ente si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l'esatto adempimento, da parte del Prestatore, degli obblighi relativi alla qualità della fornitura reso, alle modalità di esecuzione, al personale impiegato.



In nessun caso l'ammontare complessivo delle penali potrà superare il 10% dell'importo complessivo del presente contratto.

Art. 8 (Subappalto e Divieto cessione del contratto)

Durante l'esecuzione del contratto il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo dell'appalto.

Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.


Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

L'Ente provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica all'Ente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Ente copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.



L'Ente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo al Prestatore di comunicare all'Ente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dell'attività affidata.

Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti dell'Ente per qualsiasi attività subappaltata.

In base a quanto disposto dal citato art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.


In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Ente di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Art. 9 (Personale)

Il Prestatore deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate.

Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia, inquadrato nel settore al quale appartiene l'aggiudicatario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Ente, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti da variazioni dei contratti collettivi. L'affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici presso terzi sono ad esclusivo carico del Prestatore, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente. L'Ente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Prestatore ed il personale assunto. Nessun diritto potrà essere fatto valere dal personale dall'affidatario o da terzi verso l'Ente.



Art.10 (Trattamento dati e riservatezza)

Il Prestatore si obbliga a designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i..

Il Prestatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'appalto. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "protezione dei dati personali".

Art. 11 (Ispezioni e verifiche)

L'Ente si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli sul regolare funzionamento della gestione del servizio, con facoltà di richiedere atti e informazioni e quanto altro necessario al buon funzionamento del servizio. In nessun caso il Prestatore potrà rifiutarsi di fornire tutte le notizie relative e gli atti che saranno richiesti.

Eventuali contestazioni sollevate dall'Ente relativamente alle modalità di svolgimento del servizio dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla data di constatazione della violazione.

Art. 12 (Comunicazioni tra le Parti e modifiche)

Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un "Responsabile del Servizio" del Prestatore e un "Direttore dell'esecuzione" dell'Ente coincidente con il Responsabile del procedimento. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento dell'intero appalto.

In ogni caso, le eventuali varianti, integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.

Art. 13 (Verifica di conformità)

Il presente appalto sarà sottoposto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione e il Responsabile del Servizio del Prestatore di cui al precedente Art. 12 effettueranno una verifica dell'erogazione del servizio.



Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il Prestatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione del Prestatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle attività, le date delle attività di effettiva esecuzione delle attività; il richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale da pagare al Prestatore; la certificazione di verifica di conformità.

Art. 14 (Risoluzione)

La risoluzione del contratto non dà diritto al Prestatore a pretendere indennizzi o corrispettivi di qualsiasi natura. E' salvo in ogni caso il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Inoltre, a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Prestatore si obbliga a tenere indenne l'Ente da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio (compreso il comportamento del personale dipendente) potesse incorrere.

Art. 15 (Decadenza)

Il Prestatore incorre nella decadenza dall'espletamento del servizio per i sotto €

- per non aver prestato la cauzione, o per il mancato reintegro della stessa;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio. Dopo cinque abusi e/o irregolarità commesse nel corso della durata del contratto l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduto l'affidamento del servizio;
- per aver reso false attestazioni in ordine a quanto richiesto dall'Ente;
- per non aver reso i rendiconti periodici e richiesti dall'Ente come stabilito dal capitolato. Dopo tre abusi in merito nel corso di un anno solare l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduto l'affidamento del servizio;

Si avrà decadenza del contratto se nel corso della gestione saranno emanate norme aventi come conseguenza l'abolizione del rapporto di convenzione. In tal caso il Prestatore non potrà pretendere dall'Ente alcun indennizzo e/o risarcimento.

Art. 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Con riferimento al presente contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", e s.m.i. A



tal fine il Prestatore è informato che per il presente appalto il Codice C.I.G. è n. 606492459C. Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all'appalto.

E' altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. L'Ente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Latina.

In caso di R.T.I., la Mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all'uopo inserendo un'apposita clausola nel contratto di mandato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art.17 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara si fa riferimento alle norme vigenti in materia, e, se applicabile, alla disciplina relativa ai contratti.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il del D. Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 145/2000 per quanto vigenti.

L'Impresa assume gli obblighi di cui all'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della L. n. 136/2010 e s.m.i.. Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti di subappalto.

Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal co. 8, art. 3 n. 136/2010.

Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. n. 136/2010 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP.

Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data



15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art.18 (Accordo bonario)

L'Ente e il Prestatore si impegnano a risolvere in via preferenziale attraverso la forma dell'accordo bonario di cui all'articolo 240 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. eventuali contenziosi che dovessero insorgere durante la conduzione dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per ogni eventuale controversia inerente la gestione dell'appalto che le parti non abbiano potuto comporre in via bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina.

Art. 19 (Diritti d'autore)

L'Ente, a proposito della problematica della tutela del diritto d'autore per i contenuti digitali di natura artistica, individua nei modelli di licenze Open DATA la più idonea politica in aderenza alle nuove logiche di diritti d'autore per il web. Si rimanda alla legislazione regionale e nazionale relativa.

Il Prestatore deve, di conseguenza, attenersi al principio che i contenuti, siano essi testi, suoni, immagini, filmati, grafica e software, siano protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale e che possano essere rilasciati in modalità Copyright, ovvero con tutti i diritti riservati, o in modalità Open Data, ovvero con alcuni diritti riservati.

Inoltre il Prestatore deve garantire (per tutti i contenuti) la presenza dei simboli Copyright o la licenza open applicata che identifichi in quale delle modalità i contenuti contestuali sono rilasciati. La proprietà intellettuale di tutte le risultanze di progetto sono pertanto a favore dell'Ente.

Art. 20 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico del Prestatore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico della Stazione Appaltante.

All'uopo il Prestatore ha effettuato bonifico al Comune di Gaeta, in data 09/09/2015 di €. 1.367,63.

Il Prestatore espressamente dichiara che le attività di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Prestatore è tenuto al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.



Ai fini della registrazione del contratto, trovano applicazione gli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa pari € 200,00. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

Art. 21 (Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all'esecuzione del presente contratto, dovrà essere effettuata mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

Se al Prestatore: Viale Luigi Schiavonetti, n. 270/E, 00173 - Roma (RM)


Se al Comune di Gaeta: Piazza XIX Maggio n. 10 – 04024 – Gaeta (LT).

Art. 22 (Foro Competente)

Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Latina.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto, il cui contenuto viene determinato ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/200, viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, co. 13, del D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D. L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice Digitale dell'Amministrazione, dalla L. n. 89/1913, come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo



di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine intere 13 fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE
(Dr. Pasquale Fusco)
(firma autografa/digitale)



SOCIETA' GLOBAL TECHNOLOGIES ITALIANA SRL
(Amm. Unico e Rap. Legale Sig. Francesco Campanella)

(firma autografa) GLOBAL TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luigi Pilone)
(firma autografa e digitale)



Io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs.vo n. 82/2005.